

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Addì, 17/08/2022

Il Responsabile del Servizio

rag. Mondin Noemi



[Handwritten signature]

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- ☐ Segreteria
- ☐ Ragioneria
- ☐ Albo Pretorio

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 08 SET 2022 per 15 giorni consecutivi.

Addì, 08 SET 2022

Il Segretario Comunale

dr.ssa Nella Vecca



[Handwritten signature]

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,.....

Il Segretario Comunale

.....

COMUNE di LOREGLIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO SEGRETERIA

Determinazione n. 41 del 17 agosto 2022

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 583, DELLA LEGGE 30.12.2021 N. 234 -

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 e s.m.i. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTO l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001, Nr. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO l'art. 40, comma 1, del vigente statuto comunale, il quale dispone:

Art. 40 - Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare:....omissis:

i) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna anche comportanti impegni di spesa.

VISTA la direttiva sindacale prot. 1.447 in data 17.08.2022, che invita la sottoscritta ad adottare i provvedimenti conseguenti all'entrata in vigore della L 30.12.2021 N. 234, art. 1, comma 583 ;

VISTA la deliberazione C.C. 4 del 18.03.2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2022-2024;

PREMESSO:

- che, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 26 maggio 2019, con deliberazione consiliare n. 21 del 26.06.2019, adottata in ottemperanza all'art. 1, comma 136, della L. 56/2014 (Legge Delrio), al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, L'Amministrazione De Maria ha provveduto a rideterminare i compensi spettanti agli amministratori, come da seguente prospetto:

ante legem 56/2014 (L. Delrio)			post legem 56/2014 (L. Delrio)		
INDENNITA' annua	Sindaco	€ 13.944,36	Sindaco	€ 13.944,36	
	Vicesindaco	€ =====	Vicesindaco		=====
	Assessore	€ =====	Assessore		=====
GETTONI di presenza			Consiglieri	€ =====	=====

DATO ATTO che il Sindaco pro-tempore, con nota in data 3.06.2019, assunta al ns. prot. 920 pari data, ha comunicato di essere lavoratore dipendente e, pertanto, l'indennità di funzione, disciplinata nell'art. 82, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, viene dimezzata;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000 che definiva la misura delle indennità e dei gettoni spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio;

VISTO il comma 54 paragrafi a) e b) della legge n. 266 del 23.12.2005 (finanziaria 2006), con i quali venivano rideterminati in riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/09/2005 le indennità e i gettoni di presenza degli amministratori indicati in oggetto;

VISTO la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 1/CONTR/12 del 12/01/2012 con la quale si conferma ancora in vigore la riduzione del 10%;

VISTO l'art. 1, commi 583-587 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) il quale detta nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori, prevedendo in particolare:

- al comma 583 che "A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:omissis
 - i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
 - al comma 584 che "In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio";
 - al comma 585 che "Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119";
- CONSIDERATO che l'indennità spettante al Sindaco di questo Comune, appartenente alla fascia demografica con popolazione fino a 3.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2024 è pari a Euro 2.208,00, corrispondente al 16% del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

Intervista PD 4/1/2023
IL SEGRETARIO
Nella Veca

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di ANCI sulle modalità di applicazione delle predette percentuali, con la quale è stato chiarito che: "Tanto premesso, l' fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza";

VISTA la circolare urgente Anci n. 43 del 20.01.2022 ad oggetto "Precisioni sulla base di calcolo per le nuove INDENNITA' DEI SINDACT", con la quale si precisava che "il Legislatore ha indicato che il parametro a cui riferirsi per calcolare il nuovo trattamento economico da applicare ai Sindaci non è il trattamento economico dei Presidenti delle Regioni in cui sono ubicati i Comuni, ma quello individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, pari a € 13.800,00";

CONSIDERATO che ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di determinazione dell'indennità mensile spettante al Sindaco la nuova misura dell'indennità di funzione è determinata come di seguito:

Carica	Indennità mensile dal 1.1.2022	Indennità mensile dal 1.1.2023	Indennità mensile dal 1.1.2024
Sindaco	1.906,26	2.032,44	2.208,00

VERIFICATO che ai sensi del comma 1 secondo periodo dell'art. 82 del d.lgs. 267/2000 l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

VISTA la nota ANCI sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022, nella quale si esplicita che l'applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, mediante l'adozione di propria determinazione, trattandosi di dare mera attuazione ad una disposizione di legge esclusivamente per quanto attiene l'adeguamento delle indennità, come previsto dalla norma, in modo graduale nell'arco del triennio 2022-2024;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA

1. DI RIDETERMINARE, in attuazione dell'articolo 1, commi da 583 a 585, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), l'indennità mensile lorda di funzione spettante al Sindaco nei seguenti importi:

Carica	Indennità mensile dal 1.1.2022	Indennità mensile dal 1.1.2023	Indennità mensile dal 1.1.2024
Sindaco	1.906,26	2.032,44	2.208,00

2. DI STABILIRE che l'indennità è dimezzata ex art. 82, comma 1, T.U. 267/2000 per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

3. DI DARE ATTO che:

- le somme necessarie per il pagamento delle indennità vengono impegnate in modo automatico, senza necessità di ulteriori atti, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/00;
- le indennità vengono liquidate al Sindaco mensilmente, in corrispondenza del pagamento degli stipendi al personale dipendente;

4. DI DARE altresì ATTO che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Nella Veca

Nella Veca